



Direzione Didattica Statale di BIELLA 2° Circolo
Via Coda n° 37 - cap 13900 - Biella/Chiavazza
Tel. 015/21526 - Fax 015/21417
Sito: www.bielladue.it - E-mail: dd@bielladue.it

Regolamento d'Istituto per il conferimento di contratti ad esperti esterni

Art. 1

Requisiti professionali

Per particolari attività ed insegnamenti previsti nel POF, per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, per interventi di formazione, per incarichi di consulenza, per prestazioni non consistenti in fornitura di merci o materiali (per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni) il Consiglio di Circolo, su proposta del Collegio Docenti, stabilisce i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, valutando l'eventuale esperienza maturata nel campo.

Art. 2

Pubblicazione degli avvisi di selezione e procedure per l'invio delle domande

- a) All'inizio dell'anno scolastico, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, il Consiglio di Circolo, su proposta del Collegio Docenti, individua le attività ed i progetti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni; di tali determinazioni viene data informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo dell'Istituto e sul sito web dell'Istituto nonché, eventualmente, con le altre forme pubblicitarie che verranno ritenute più opportune.
- b) Gli avvisi devono indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i contratti che si intendono stipulare.
- c) Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo base proposto per la prestazione, comprensivo di oneri ed imposte, sul quale i candidati potranno formulare offerte in ribasso o in aumento. Nel caso di offerte in aumento, l'Istituto si riserva di conformare l'incarico sulla base delle disponibilità finanziarie per la spesa non prevista.
- d) I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, salvo eventuali e motivate eccezioni relative a particolari figure professionali (ad esempio mediatori culturali).
- e) I candidati devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo prescelto.
- f) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti di cui ai punti d) ed e), nel termine che sarà stabilito nell'avviso di selezione (che in ogni caso non potrà essere inferiore a gg. 15), potrà presentare domanda all'Istituto al fine dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. E' possibile presentare progetti in équipe, esplicitando puntualmente con chiarezza ruoli, competenze e monte ore di ciascun interessato. Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'Istituto in busta chiusa e su supporto cartaceo, sia per posta, sia mediante consegna a mano alla segreteria dell'Istituto. Tutte le domande saranno aperte contemporaneamente alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo al termine previsto per la presentazione.

Art.3

Determinazione del compenso

- a) I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati dal Consiglio di Circolo, che potrà prevedere un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione
- b) Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- c) Per i contratti stipulati con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, il compenso sarà determinato sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 4

Individuazione dei contraenti

- a) I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da una Commissione mediante valutazione comparativa. La Commissione è composta: Dirigente Scolastico, DSGA, tre genitori, due docenti del Circolo.
- b) La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum complessivo del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - pubblicazioni e altri titoli.
- c) Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione farà riferimento ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento, dell'attività formativa o della consulenza, per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche o referenze sul campo;
 - progetto
 - presentazione di progetto in èquipe
 - offerta economica proposta

Art. 5

Stipula del contratto e pubblicità dello stesso

- a) Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata, in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
- b) Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato comprensivo di oneri carico stato e dipendente;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale; in particolare, per gli incarichi che prevedono il contatto con gli allievi o con i genitori, l'eventuale assunzione di incarichi stipulati dagli esperti esterni con gli stessi, costituisce motivo di risoluzione unilaterale del contratto.
- c) E' istituito presso la Segreteria dell'Istituto un registro degli incarichi in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, enti, ditte, società incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. Tali dati dovranno essere affissi all'albo dell'Istituto e pubblicati sul sito web dell'Istituto, non appena stipulato il contratto.

Art. 6

Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 7

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

- a) Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
- b) L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 8

Estensione del contratto

Poiché all'inizio dell'anno scolastico l'Istituto non sempre è in grado di determinare esattamente le sue disponibilità finanziarie, pervenendo trasferimenti e contributi nel corso dell'anno scolastico, è data facoltà al Dirigente Scolastico, sulla base di delibera motivata del Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, di estendere il contratto stipulato con l'esperto esterno, per un importo non superiore al 40% della somma originariamente prevista, ferme restando tutte le condizioni inizialmente pattuite.

Art. 9.

Incarichi Pluriennali.

L'Istituto potrà procedere, per particolari attività per le quali si ritiene utile lo svolgimento dell'incarico in un arco temporale superiore all'anno, all'emanazione di bandi pluriennali. In tal caso, peraltro, l'aggiudicazione dell'incarico all'esperto s'intende vincolante per l'istituto solo per il primo anno, poiché, non godendo lo stesso di entrate autonome, ma solo finanziamenti derivati, anche alla luce della situazione della finanza pubblica, non è certa la disponibilità economica per gli anni successivi. Resta inteso, peraltro, che l'istituto, acquisita la possibilità di corrispondere gli emolumenti, non potrà in nessun caso individuare altri esperti per tutto il periodo previsto dal bando pluriennale.”